



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° 403 del 07/08/2023

OGGETTO : MARIA ANTONIETTA MURINO - CILENTOSEIPRETRE C/ COMUNE DI AGROPOLI - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno duemilaventitre il giorno SETTE del mese di AGOSTO alle ore 13,20 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Dott.	Roberto Antonio Mutalipassi	Sindaco
D.ssa	Maria Giovanna D'Arienzo	V.Sindaco
Dott.	Emidio Cianciola	Assessore
Dott.ssa	Rosa Lampasona	Assessore
Dott.	Roberto Apicella	Assessore
Dott.	Giuseppe Di Filippo	Assessore

Risultano assenti: /

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Roberto Antonio Mutalipassi.

Partecipa alla riunione il Segretario Generale dott. Francesco Minardi.

Si dà atto che l' assessore Di Filippo partecipa alla riunione in videoconferenza.



Proponente: **Sindaco**

Oggetto: **Maria Antonietta Murino - Cilentoseipretre c/ Comune di Agropoli - Approvazione schema atto di transazione**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

CHE con istanza del 6 giugno 2007, prot. n. 16377, la dott.ssa Maria Antonietta Murino chiedeva al Comune di Agropoli - ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 285/1992 e del D.P.R. 380/2001 - il rilascio del permesso di costruire per l'installazione di 3 pannelli pubblicitari in via Pio X, di fronte all'Ospedale civile, sul lato piazzola di sosta veicoli in Località Campo Sportivo "Guariglia".

CHE con successivo atto notificato in data 25 febbraio 2008, la stessa, ai sensi dell'art. 2 l. 241/1990, diffidava il Comune di Agropoli a provvedere non oltre 30 giorni dalla notifica dell'atto al rilascio dell'autorizzazione. Restando anche tale diffida inevasa, con ricorso notificato il 5 marzo 2009, iscritto al n. di R.G. 515/2009, la ricorrente chiedeva all'Ecc.mo Tribunale di annullare il silenzio-rifiuto formatosi e accertare l'obbligo del Comune di Agropoli a provvedere sull'istanza, anche mediante la nomina di Commissario ad acta.

CHE con sentenza n. 3189/2009, il TAR Salerno, sezione II, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, dichiarava l'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla notificazione ovvero alla comunicazione in via amministrativa della pronuncia stessa. Condannava altresì il Comune di Agropoli al pagamento in favore della ricorrente di spese ed onorari del giudizio, liquidati nell'importo di € 800,00, oltre accessori di legge. Detta decisione, non essendo gravata di appello, passava in cosa giudicata. Nelle more, con atto per notar Lucio Mazzarella del 28 gennaio 2011, rep. N. 41553, la sig.ra Maria Antonietta Murino costituiva, in uno al sig. Filippo Murino, una Società a Responsabilità Limitata denominata Cilentoseipertre S.r.l., nella quale, tra l'altro, conferiva tutti gli impianti pubblicitari per i quali aveva ottenuto l'autorizzazione, ed inoltre si obbligava a conferire anche tutti gli impianti pubblicitari per i quali sarebbe divenuta intestataria in futuro, per effetto delle domande proposte contro i dinieghi all'installazione, ovvero ai silenzi serbati sulle istanze inoltrate, tra gli altri, al Comune di Agropoli.

CHE stante la mancata esecuzione della sentenza del TAR Salerno n. 3189/2009, non essendo stato concluso il procedimento relativo all'istanza del 6 giugno 2007, con ricorso notificato in data 20 giugno 2013, iscritto al n. di R.G. 1189/2013, la Cilentoseipertre proponeva ricorso ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. 104/2010 al fine di ottenere l'ottemperanza della sentenza, mediante l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione, con contestuale nomina del Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell'amministrazione. Contestualmente, la Cilentoseipertre formulava, a norma dell'art. 112 comma 3 del D.Lgs. 104/2010, azione di risarcimento dei danni connessi al ritardo nonché alla violazione e/o

elusione del giudicato. Tanto perché a causa dell'inerzia del Comune di Agropoli, e della elusione di decisioni passate in cosa giudicata, la società ricorrente aveva subito e continuava a patire un danno rilevante, atteso che la condotta omissiva tenuta dall'Ente resistente aveva causato la mancata attivazione dell'attività imprenditoriale da parte della ricorrente.

CHE con sentenza del 18 novembre 2013, n. 2277/2013, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sez. II, riteneva il ricorso fondato *“in quanto, dalla valutazione della documentazione versata in atti, si evince che l'ordine di provvedere sull'istanza di permesso di costruire non è stato ancora eseguito, persistendo da parte dell'Amministrazione comunale il mancato adempimento di quanto prescritto con sentenza di questo Tribunale n. 3189/2009 [...] Va pertanto dichiarato l'obbligo del Comune di Agropoli di provvedere, con atto espresso e motivato, sull'istanza di parte per il rilascio del predetto titolo edilizio [...] entro trenta giorni dalla notifica della presente sentenza”*. Il TAR nominava, altresì, per l'inutile decorso del termine di trenta giorni, il Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Salerno o di suo delegato. In merito alla domanda risarcitoria, il TAR riteneva di dover disattendere la stessa, in quanto *“il danno da ritardo può essere riconosciuto soltanto quando sia stata accertata la spettanza del bene della vita e non già per il mero fatto del ritardo nel provvedere [...] poiché questo configura la responsabilità connessa al danno da ritardo in termini di responsabilità aquiliana e non da contatto sociale qualificato e, quindi, si collega alla lesione dell'interesse al bene della vita e non alla lesione di interessi strumentali-procedimentali, per la violazione di obblighi procedimentali [...] Osta quindi all'accoglimento della domanda risarcitoria in questa sede il fatto che occorre ancora esperire una fase istruttoria più o meno complessa demandata ad un accertamento autonomo e distinto della p.a., senza potersi escludere in toto l'emersione di elementi suscettibili di apprezzamento discrezionale”*.

CHE la sentenza n. 2277/2013 veniva notificata al Comune di Agropoli in data 5 dicembre 2013. Stante la perdurante inerzia dell'amministrazione, con provvedimento prefettizio n. 80197/2013/Gab del 29 gennaio 2014 veniva nominato Commissario ad acta il dott. Pietro Donniacuo. In data 11 novembre 2014, il Commissario ad acta dott. Donniacuo rilasciava il permesso di costruire n. 5052, in ottemperanza alle ridette decisioni giurisdizionali ed in perfetta aderenza con quanto richiesto con l'istanza presentata in data 6 giugno 2007 prot. n. 16377, in ordine all'installazione di n. 3 pannelli pubblicitari (delle dimensioni mt. 6 x mt. 3) individuati con il n. 1, 2 e 3 da ubicarsi nell'area indicata nei pressi del Campo Sportivo in prossimità dell'Ospedale Civile alla via Pio X nel Comune di Agropoli.

CHE con ricorso iscritto al n. di R.G. 484/2015 del Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno, la Cilentoseipertre S.r.l., preso atto dell'intervenuto rilascio del permesso di costruire, chiedeva il risarcimento del danno subito a seguito del mancato esercizio dell'attività amministrativa obbligatoria, per l'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, e per l'elusione e violazione del giudicato, chiedendo la condanna dell'Ente alla somma di € 116.995,62, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno da perdita di *chance*, nella misura di € 60.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.

CHE a seguito di diversi incontri, tutte le parti hanno convenuto di definire la bonariamente la vicenda. In particolare, la Cilentoseipertre S.r.l., con nota pec dell'avv. Angelo Mastrandrea del 21 marzo 2022, a fronte di una richiesta risarcitoria di complessivi € 176.995,62, oltre interessi legali, proponeva di chiudere transattivamente la vertenza riducendo la propria richiesta ad € 60.000,00, oltre spese legali da quantificare secondi i minimi tariffari. Con nota pec del 22 aprile

2022, il legale del Comune di Agropoli, avv. Rocco Pinto, rappresentava l'intenzione dell'Ente - comunicatagli sia dal Responsabile del Settore contenzioso che dal Responsabile dell'Ufficio Urbanistica - di addivenire ad un bonario componimento del giudizio in corso, mediante versamento alla ricorrente società dell'importo onnicomprensivo di € 30.000,00, oltre al pagamento delle spese legali da quantificarsi nei minimi tariffari parametrati sull'importo medesimo, con pagamento differito ad inizio dell'anno 2023. Con nota pec dell'11 maggio 2022, l'avv. Angelo Mastrandrea manifestava la volontà della propria assistita di accettare la predetta proposta transattiva del Comune

-le parti, dopo una serie di trattative, sono addivenute alla determinazione di comporre bonariamente la lite tra le stesse pendente;

PRESO ATTO della bozza di Transazione redatta dai legali delle Parti, ultima nota del legale dell'Ente prot. 18253 del 05/06/2023;

RICORDATO che la transazione è un contratto regolato dagli artt.1965 e1976 del vigente Codice Civile, con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni,pongono fine ad una lite in corso o prevengono una lite che può sorgere tra loro, la transazione produce tra le parti gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato

CONSTATATO CHE:

- la competenza ad autorizzare la transazione della lite appartiene alla Giunta Comunale, specularmente a quanto avviene per l'autorizzazione ad agire in giudizio;
- trattandosi di una transazione di competenza della Giunta Comunale non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione, così come precisato dalla Corte dei Conti (ex multis delibera n. 345/2013 della Sezione di Controllo per il Piemonte);
- che gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'articolo 194 del T.U.E.L., dedicato al "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio", e non sono, pertanto, equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo.

DATO ATTO CHE, a tal riguardo, la Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per la Campania, sul punto, con il parere n.188/2011,ha escluso la riconducibilità dell'obbligazione nascente da un atto transattivo alla nozione di debito fuori bilancio,motivando come segue:"per quanto più specificatamente concerne "gli accordi transattivi", va rilevato come, nel succitato parere di questa Sezione n.116/2010 del 22/29 luglio 2010, si facesse, tra l'altro,cenno della intervenuta formazione di un indirizzo giurisprudenziale, in forza del quale detti accordi dovevano essere esclusi dalla tipologia di debiti fuori bilancio, sia in considerazione della mancata previsione degli accordi stessi nell'elenco di cui al citato art.194, sia perché, presupponendo i medesimi la determinazione dell'Ente di pervenire alla contrapposizione dei contrapposti interessi, risultava possibile all'Ente medesimo prevedere il sorgere dell'obbligazione nonché la tempistica dell'adempimento; con l'effetto che l'Ente de quo veniva a trovarsi nelle condizioni di poter attivare le ordinarie procedure contabili di spesa,rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi, i quali pertanto non potevano essere ricondotti al concetto di sopravvenienza passiva. Particolarmente illuminante appariva, al riguardo, il contenuto del principio contabile di cui al punto 104: gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'art.194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze

esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo. La fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al debito fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento. Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l'Ente di addivenire alla conclusione dell'accordo”

Visto:

- il testo dell'atto di transazione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
- il D.Lgs. 267/2000.

RITENUTO, dunque, opportuno procedere alla sottoscrizione di apposito accordo, onde conseguire una notevole riduzione del debito ed evitare maggiori spese e competenze legate al prosieguo del giudizio;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti e riportati
2. Di approvare lo schema dell'atto di transazione tra il Comune di Agropoli e l'avv. Maria Antonietta Murino e la Cilentoseiprete, finalizzato alla definizione della vertenze tra le parti come indicate in premessa, che si allega alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. n. 1)
3. Di autorizzare per l'effetto il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto transattivo;
4. Di dare atto che la spesa conseguente al presente deliberato troverà copertura sul cap. 248.23 del bilancio di previsione 2023-2025;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza di definire la lite ed evitare ulteriori aggravii di spesa per l'Ente.

Il Sindaco

f.to dott. Roberto Antonio Mutalipassi

PARERE TECNICO del responsabile del servizio contenzioso

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

Data

Il Responsabile del servizio contenzioso
f.to Dott. Giuseppe La Porta

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

Data

Il Responsabile del servizio urbanistica
f.to Arch. Gaetano Cerminara

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile .

Data

Il responsabile del servizio finanziario
f.to Dott. Valeriano Giffoni

la Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, dal Responsabile del Servizio, per quanto riguarda la regolarità tecnica, del Responsabile di Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to dott. Roberto Antonio Mutalipassi

L' ASSESSORE ANZIANO
f.to dott.ssa Maria Giovanna D'Arienzo

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Francesco Minardi

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 01.09.23

IL MESSO COMUNALE
f.to LERRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 01.09.23

Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo